



DELIBERA N. 182

3 maggio 2023

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Alea Soc. Coop. a r.l. – Servizio di biglietteria ed altri servizi museali al MNM sede Ridola e Palazzo Lanfranchi – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 89.385,99 – S.A.: Museo Nazionale di Matera.

UPREC-PRE 487/2023/S/PREC

Riferimenti normativi

Art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Fasi delle procedure di affidamento – Fase di consegna del servizio – Verifica requisiti di capacità generale – Art. 80, comma 4 – Possesso continuato requisiti generali.

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Servizio di biglietteria ed altri servizi museali – Scelta del contraente – Requisiti generali– Esclusione – Applicazione art. 80, comma 4 – Fase di consegna del servizio – Verifica dei requisiti generali – Irregolarità fiscale – Principio del possesso continuato dei requisiti – Regularizzazione postuma – Esclusione del concorrente – Legittimità.

A fronte di una posizione certificata di irregolarità fiscale, emanata dagli organi preposti, la Stazione appaltante è obbligata a disporre l'esclusione dalla procedura di gara, sicché la sua determinazione presenta un contenuto vincolato e la mancata comunicazione di avvio del procedimento risulta, quindi, influente ai sensi dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.

L'adesione ad una estinzione agevolata del debito, successiva al termine di presentazione delle offerte, non consente al concorrente di sanare il mancato possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, venendo meno il suo possesso continuativo.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 3 maggio 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 0015786 del 27.2.2023, con la quale la società Alea Soc. Coop. a r.l. contesta la legittimità del Provvedimento/Decreto n. 6 del 26.01.2023 con il quale la Stazione appaltante ha disposto l'annullamento in autotutela del decreto di aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della società istante *«perché trattasi di provvedimento illegittimo, in quanto emesso sulla base di false rappresentazioni dei fatti e di requisiti non sussistenti nel corso della procedura di affidamento e, per l'effetto, di dare atto della caducazione di tutti gli atti antecedenti e successivi eventualmente formati, ivi compreso il contratto rep. n. 20 del 14/06/2022, mai eseguito, basato su provvedimento di aggiudicazione illegittimo per violazione dell'art. 80 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e della norma euorunitaria di cui all'art. 38, par. 5, comma 2, della direttiva n. 2014/24/UE»*, nonché tutti i provvedimenti conseguenti quali la escussione della polizza fidejussoria e la comunicazione all'Autorità per l'avvio del "procedimento sanzionatorio per l'iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva ai sensi dell'art. 80 comma 12 del d.lgs 50/2016";

CONSIDERATO, in particolare, che il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione, ancorché preceduto da molteplici problematiche attinenti alla consegna del servizio e quindi al mancato avvio dell'esecuzione dello stesso, anch'esso oggetto di contestazione, è stato formalmente disposto ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Codice a causa della rilevata esistenza di violazioni definitivamente accertate dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine riferite alla cartella di pagamento n. 11520200007827029, anno di imposta 2015, notificata alla società odierna istante il 26.02.2020 derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € 6.388,68 (a carico della medesima società risultavano anche altre due cartelle di pagamento, anno di imposta, rispettivamente, 2016 e 2014, per un debito residuo di importo al di sotto della soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 80, comma 4);

CONSIDERATO che al riguardo la società istante si difende sostenendo che:

- le cartelle di pagamento n. 1152020009052104, anno di imposta 2016 e n. 1152022000558637 anno di imposta 2014, non costituiscono violazioni rilevanti ex art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016 tali da determinare un provvedimento di esclusione, stante la determinazione di importi inferiori all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- le verifiche ex art. 80 d.lgs. 50/16 ss.mm.ii., andrebbero correttamente riferite alle dichiarazioni rese in tempo di gara e cioè, nello specifico, alla data del 16 marzo 2022, mentre le indicazioni riportate nella dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate su richiesta della S.A. in data 07.12.2022 non sono riferibili a tale periodo e non risultano veritiere neppure per la cartella n.1152020000782729, in quanto tale cartella – notificata in data 26.02.2020 – aveva già goduto del beneficio della rateazione a seguito di apposita domanda presentata in data 31.03.2020 e il "Decreto Ristori" espressamente prevede che per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, ciò che tuttavia non è avvenuto;
- in ogni caso, proprio tale cartella ha goduto di quanto previsto dalla citata legge di Bilancio 2023 n.197/2022, che ha introdotto misure di tregua fiscale, disciplinando la definizione agevolata dei



carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, regolamentando lo stralcio di interessi, sanzioni e spese di aggio con l'effetto, pertanto, di dover considerare "in regola" il contribuente;

- in data 22.01.2023, Alea Soc. Coop. a r.l. ha provveduto ad inoltrare apposita "Dichiarazione di presentazione di adesione alla definizione agevolata", c.d. Rottamazione quater (art.1 commi da 231 a 252 Legge n.197/2022), e pertanto la cartella in questione è oggetto di formale adesione a tale definizione agevolata;
- per questi motivi la certificazione di irregolarità del 7.12.2022 dichiarata dall'Agenzia delle Entrate e il conseguente provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione del 26.1.2023 risultano essere illegittimi e disposti in violazione della legge;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 10.3.2023;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

RITENUTO, in merito alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'istanza avanzata dalla Stazione appaltante, che essa appare fondata con riferimento alle controversie sorte successivamente alla stipula del contratto, ovvero quelle concernenti la consegna del servizio e l'esecuzione delle prestazioni, in quanto appunto non rientranti nel campo di applicazione dell'istituto del precontenzioso; non è accoglibile, invece, in relazione alla contestazione del provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, atteso che le questioni dibattute attengono alla fase di svolgimento della gara, risultando del tutto indifferente, ai fini della definizione del perimetro applicativo del precontenzioso, se tali controversie sorgano o vengano formalizzate in una fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

RITENUTO, pertanto, stante la sussistenza del suddetto limite di competenza attualmente sancito dal legislatore nazionale, di poter esprimere il richiesto parere esclusivamente con riferimento alle questioni attinenti alle vicende che hanno condotto la Stazione appaltante ad adottare il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto a favore della società odierna istante;

CONSIDERATO che, per meglio comprendere la questione posta all'attenzione dell'Autorità, è necessario riepilogare brevemente, come di seguito, sulla base della rappresentazione dei fatti che emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, la concatenazione degli eventi che hanno condotto al provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione oggetto di contestazione da parte della società istante:

- con provvedimento del **28.4.2022** l'appalto in oggetto viene aggiudicato alla società Cooperativa Alea a r.l.;
- in data **14.6.2022** viene stipulato il contratto;
- con nota del 14.11.2022, la Stazione appaltante chiede all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine il rinnovo del rilascio del certificato di regolarità fiscale della ditta Alea società cooperativa, sulla base del presupposto secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dagli Operatori economici, non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità;
- con nota acquisita in data **7.12.2022**, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine a seguito delle risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria al 2.12.2022, (P.Iva 01422750305), comunica che a carico dell'affidatario Alea società cooperativa risultano le



- violazioni definitivamente accertate relative alle cartelle di pagamento più sopra menzionate nel dettaglio;
- con nota del 9.12.2022, la Stazione appaltante chiede alla Agenzia delle Entrate di Udine chiarimenti, in particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n. 11520200007827029, anno di imposta 2015, notificata al contribuente il 26.2.2020 derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € 6.388,68, in quanto la precitata cartella di pagamento non era stata comunicata alla data del 9.5.2022, ovvero in sede di prima richiesta (comunicazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine acquisita al prot. dell'Ente in data 10.5.2022);
 - l'Agenzia delle Entrate di Udine nella suddetta nota chiarisce che la cartella di pagamento sopra menzionata, alla data del 2.12.2022, non risulta né pagata né rateizzata e che, alla data del 9.5.2022 (precedente certificazione) risulta in corso una rateazione, non più attiva;
 - a seguito di ulteriore richiesta inoltrata dalla Stazione appaltante in data 18.1.2023, l'Agenzia delle Entrate di Udine conferma che alla data del 24.1.2023 la cartella di pagamento n. 11520200007827029, anno di imposta 2015, notificata al contribuente il 26.2.2020 derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € 6.388,68 non risulta né pagata né rateizzata e che la rateazione richiesta in data 30.3.2020 risulta revocata in data 27.4.2022 a causa del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
 - con nota del 18.1.2023, Alea Coop. Soc. comunica alla S.A. di aver avuto un incontro, in data 11.01.2023, con l'Agenzia delle Entrate di Udine al fine di evidenziare *in primis* l'errore in cui quest'ultima era incorsa per aver certificato in data 7.12.2022 violazioni definitivamente accertate e, per l'effetto, evidenziare – di contro – la sussistenza dell'esatta posizione della stessa in ordine alla regolarità contributiva per tutto il periodo interessato, senza soluzione di continuità;
 - in data 22.1.2023, Alea Coop. Soc. ha provveduto ad inoltrare apposita "Dichiarazione di presentazione di adesione alla definizione agevolata", c.d. Rottamazione quater (art.1 commi da 231 a 252 Legge n.197/2022), per la cartella di pagamento in discussione;
 - in data 26.1.2023, la S.A. emette il provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione del 28.4.2022;

RILEVATO che a giudizio della Stazione appaltante il provvedimento di annullamento in contestazione è legittimo in quanto l'Agenzia delle Entrate di Udine «*confermava che alla data del 24/01/2023 la cartella di pagamento n. 11520200007827029, anno di imposta 2015, notificata al contribuente il 26/02/2020 derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € 6.388,68 non risultava né pagata né rateizzata e che la rateazione richiesta in data 30/03/2020 risultava revocata in data 27/04/2022 a causa del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive; a nulla, pertanto, valgono le indicazioni fornite dal difensore della Soc. coop. Alea in merito alla richiesta di adesione alla cd. Rottamazione quater presentata in data 30/12/2023, in quanto tardiva e soprattutto tale da evidenziare la omessa dichiarazione dell'Aggiudicatario, sia in fase di gara sia in fase di consegna del servizio; l'Aggiudicatario aveva l'obbligo di informare la Stazione appaltante di qualsiasi mutamento dello stato di fatto a suo carico; a far data dal 27/04/2022 – data della comunicazione da parte della Agenzia delle Entrate di Udine alla Alea della revoca del beneficio della rateazione della cartella del valore di € 6.388,68 – la società Alea (non potendo non sapere di non aver pagato 10 rate - quasi per 1 intero anno - di una cartella esattoriale!) presenta, solo, però, a seguito dell'ulteriore accertamento richiesto dalla Stazione appaltante in data 14/11/2022, una nuova istanza di rateazione, ormai tralasciata in quanto, a fronte di una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (07/12/2022) che attesti l'irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell'art. 80, co. 4, del Codice dei contratti pubblici, l'esclusione per la Stazione appaltante costituisce un atto dovuto sul quale non ha alcun potere discrezionale*». Secondo la S.A.,



quindi, «La società Alea avrebbe potuto far ricorso alla Rottamazione quater già dal mese di aprile 2022 ed invece vi fa ricorso soltanto dopo che la stazione appaltante aveva effettuato le nuove verifiche ex art. 80, mostrando in tal modo la assoluta inaffidabilità e la mancanza di professionalità a contrarre con la P.A.»;

RILEVATO, venendo al merito della questione, che l'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e che il legislatore si è fatto scrupolo di definire il concetto di "gravi violazioni", identificandole in quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (fissato nella somma di euro 5.000,00), e che "Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione"; il medesimo comma 4, ultimo periodo, precisa che l'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, ovvero quando il debito tributario sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che unanime giurisprudenza amministrativa afferma che «le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali» e che «a fronte di una posizione certificata di irregolarità fiscale, la stazione appaltante è obbligata a disporre l'esclusione dalla procedura, sicché la sua determinazione presenta un contenuto vincolato e la mancata comunicazione di avvio del procedimento risulta, quindi, ininfluenza ai sensi dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990» (v., da ultimo, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 8.6.2022, n.1554 e tutta la corposa giurisprudenza conforme ivi citata);

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate di Udine, più volte interrogata dalla Stazione appaltante in ordine alla regolarità contributiva della società odierna istante, ha sempre confermato – fino alla data del 24.1.2023 – il mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento della cartella oggetto di controversia, nonché l'assenza di una richiesta di rateizzazione formalmente accolta dall'Agenzia, atteso che l'unica richiesta di rateazione, risalente alla data del 30.3.2020, risultava revocata in data 27.4.2022 a causa del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;

RITENUTO, pur ammettendo la veridicità di quanto sostenuto nelle proprie memorie dalla società istante, ancorché non sia stata fornita al riguardo alcuna adeguata prova documentale, in merito all'asserito pagamento di tutte le rate previste per gli anni 2020 e 2021 «ad eccezione di alcune rate relative al 2022 e comunque in un numero inferiore a 10 rate», che l'argomento non appare dirimente in quanto il provvedimento di revoca del beneficio della rateazione disposto dall'Agenzia delle Entrate, nel presupposto di una sua asserita illegittimità, avrebbe dovuto essere immediatamente contestato proprio al fine di evitare che la Stazione appaltante, la quale – giova ripeterlo – non può esercitare alcun sindacato in ordine alle certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti alle gare emanate dagli organi preposti, adottasse il provvedimento (automatico e vincolato) di annullamento dell'aggiudicazione basato proprio su tale (ormai) certificata irregolarità;



RITENUTO, in quest'ottica, che neppure l'incontro con l'Agenzia delle Entrate dell'11.1.2023, richiesto dalla società istante al fine di contestare e risolvere le problematiche attinenti alla cartella di pagamento oggetto di contestazione, nonché di inoltrare una seconda richiesta di definizione agevolata, stavolta ai sensi della Legge n.197/2022, possono essere considerate circostanze delegittimanti il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione, atteso che esse sono intervenute successivamente alle verifiche effettuate dalla Stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione e della consegna del servizio e quindi inidonee, di per sé, a sanare l'interruzione del possesso continuato dei requisiti generali generatosi con l'omessa regolarizzazione definitiva della menzionata cartella di pagamento;

RITENUTO di non poter accogliere l'obiezione prospettata dalla difesa della parte istante fondata sul richiamo della pronuncia del Tar Aosta 13.07.2018, n. 36, secondo la quale, successivamente alla proposta di aggiudicazione, l'esclusione in senso stretto e, quindi, la semplice e diretta applicazione dell'art. 80 d.lgs. 50/16, non sono ammissibili, perché è lo stesso tenore letterale dell'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/16 ad escluderlo, cosicché «Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, quindi, permane certamente il potere di autotutela in capo alla Pubblica amministrazione, ma solo nei limiti e in presenza degli stringenti presupposti delle norme che detto potere contemplano e, quindi, in particolare, degli artt. 21 quinquies e nonies, l. 241/90», poiché – anche in disparte il rilievo che trattasi di una pronuncia del tutto isolata nella quale gli stessi giudici danno conto del fatto che essa si pone in contrasto con l'opposto orientamento, consolidato, del Consiglio di Stato – appaiono comunque differenti i presupposti della fattispecie ivi esaminata, soprattutto perché la contestata irregolarità relativa al versamento dei contributi è, a differenza del caso oggetto del presente parere, intervenuta dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed è inoltre stata tempestivamente regolarizzata prima della stipulazione del contratto;

RITENUTO, altresì, che anche l'ulteriore argomento difensivo secondo cui il provvedimento amministrativo contestato sarebbe illegittimo in quanto «in data 22.01.2023 da parte di Alea Soc. Coop Arl di avvalersi della normativa c.d. "rottamazione quater" per la definizione agevolata della cartella di pagamento n.11520200007827029000, dall'esame del portale dell'Agenzia è emerso che la cartella di pagamento in questione dell'importo di € 6.949,79, in forza della definizione agevolata (Legge 197/2022) risulta pari ad € 4.385,33 e, quindi inferiore alla soglia di €5.000,00 prevista dall'art. 80, comma 4 d.lgs. 50/2016 (art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)» non è accoglibile, posto che l'importo inferiore alla soglia dei 5000 euro sarebbe, eventualmente, il risultato dell'adesione alla più volte menzionata richiesta di "definizione agevolata", che – come detto – risulta essere comunque tardiva rispetto agli obblighi di possesso ininterrotto dei requisiti generali e speciali per tutta la durata dell'appalto e, pertanto, ove ammessa, si attergerebbe come una sorta di (inammissibile) sanatoria *ex post*;

RITENUTO, in definitiva, alla luce di quanto documentalmente accertato in fase istruttoria, che non sussistono i presupposti di legge per ritenere continuativo il possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, atteso che la certificazione del mancato assolvimento agli obblighi di pagamento della cartella oggetto di controversia emessa dall'Agenzia delle Entrate vincola la Stazione appaltante ad adottare i provvedimenti conseguenti previsti dalla legge senza possibilità di entrare nel merito della questione e considerato che qualsiasi successiva adesione ad una estinzione agevolata del debito risulta tardiva e inapplicabile come sanatoria postuma,



il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante, limitatamente alle questioni esaminate, sia conforme alle disposizioni normative in tema di verifica dei requisiti generali e delle cause di esclusione degli operatori economici ai sensi dell'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



GIUSEPPE BUSIA
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
- ANAC
PRESIDENTE
12.05.2023 12:06:33
GMT+01:00

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data

Il Segretario Laura Mascali



LAURA
MASCALI
Anac
FUNZIONARIO
12.05.2023
14:47:41
GMT+00:00



Spett.le Museo Nazionale di Matera
PEC: mn-mt@pec.cultura.gov.it

Spett.le Alea Soc. Coop. Arl
PEC: bello0580@cert.avvmatera.it
PEC: aleacoop@pec.it

Rif. da citare nella risposta:
Delibera ANAC N.182 del 3 maggio 2023
UPREC 487/2023/S/PREC - FASC.1399/2023

Oggetto

Istanza presentata dalla Alea Soc. Coop. Arl - Procedura ai sensi dell'art. 51 legge n. 108/2021 per l'affidamento per anni uno del "Servizio di biglietteria ed altri servizi museali del MNM sede Ridola e Palazzo Lanfranchi". Importo a base di gara euro: 89.385,99. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Museo Nazionale di Matera

Si comunica che in data 3 maggio 2023 il Consiglio dell'Autorità ha approvato la delibera N.182/2023 che si trasmette in allegato e che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

Ai sensi dell'art.13 comma 2 del Regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e modificato con delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, si invitano le parti a voler far conoscere le proprie determinazioni conseguenti alla predetta pronuncia (proposizione di ricorso, provvedimenti assunti, acquiescenza), entro **60 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, mediante compilazione del modulo (allegato).

Si evidenzia che, nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni rese ai sensi del sopra citato articolo 13, si applica l'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016 con trasmissione dei relativi atti all'ufficio dell'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni.

*Il Dirigente
dell'Ufficio*

Dott. Adolfo Candia



MODULO INFORMATICO PER LA COMUNICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO AL PARERE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 1 e 2, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARERI DI PRECONTENZIOSO

La comunicazione di adeguamento al parere, unitamente agli eventuali allegati, mediante compilazione del presente modulo, è trasmessa a mezzo PEC alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it .

1. Soggetto obbligato alla comunicazione

2. Dati identificativi della delibera di precontenzioso

(Indicazione del numero e data dell'Adunanza del Consiglio dell'Autorità, del numero di protocollo della nota di trasmissione della delibera e della tipologia dell'istanza congiunta/singola)

3. Determinazioni adottate

(Indicazione dei provvedimenti adottati, da trasmettere unitamente al presente modulo)

4. Elenco documenti allegati

Vossolo
Della
O

Data: 15 maggio 2023, 10:02:00
Da: protocollo@pec.anticorruzione.it
A: mn-mt@pec.cultura.gov.it
bello0580@cert.avvmatera.it
aleacoop@pec.it
Oggetto: Delibera ANAC N. 182 del 3 MAGGIO 2023_UPREC-PRE 487/2023/S/PREC - FASC.
1399/2023 - Istanza presentata dalla Alea Soc. Coop. Arl - Procedura ai sensi dell'art. 51
legge n. 108/2021 per l'affidamento per anni uno del "Servizio di biglietteria ed altri servizi
museali del MNM sede Ridola e Palazzo Lanfranchi". Importo a base di gara euro:
89.385,99. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.:
Museo Nazionale di Matera
Allegati: [segnatura.xml \(5.4 KB\)](#)
[Delibera n 182 del 03 maggio 2023_signed_signed_signed.pdf \(2.5 MB\)](#)
[Mod_Adeguamento_PREC 30_01_019.pdf \(35.9 KB\)](#)
[UPREC PRE 487-2023_DEL_182_signed.pdf \(882.4 KB\)](#)